



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

CODICE ENTE 10183

DELIBERAZIONE N. 8 del 28-04-2016

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RENATO FRERI	Presente	Sindaco
ANDREA ZAMBETTI	Presente	Vice-Sindaco
ROMINA FEDERICI	Presente	Consigliere
SILVANA GRAZIA LONGA	Presente	Consigliere
ISABEL SIGNORELLI	Presente	Consigliere
GINO NOACCO	Presente	Consigliere
CATERINA ZAPPELLA	Presente	Consigliere
STEFANIA BIANCHI	Presente	Consigliere
MIRCO ALDO ZAMBETTI	Presente	Consigliere
CORRADO PATERA	Presente	Consigliere
FABRIZIO ZAMBETTI	Presente	Consigliere

Totale presenti. 11

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale, Stefano Valli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, RENATO FRERI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;

Il consigliere Patera nell'evidenziare il leggero aumento delle tariffe, chiede di poter fare un referendum che permetta ai cittadini di scegliere tra l'attuale sistema con il sacco piccolo o il metodo dello scorso anno con il sacco grande;

Il Sindaco risponde che i cittadini manifestano più l'esigenza di aumentare la raccolta della plastica, mentre il nuovo metodo del sacco vuoto per pieno viene apprezzato dalla cittadinanza; evidenzia altresì che per legge la raccolta differenziata deve essere pari ad almeno il 64%, prima non si raggiungeva questa soglia, mentre ora si arriva a circa il 72%;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 01.03.2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è differito al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA le deliberazioni della Giunta comunale n. 16 del 05.03.2015 e n. 18 del 19.03.2015 con le quali nell'ambito dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e di bilancio pluriennale 2015/2017, nonché di relazione previsionale e programmatica 2015/2017, sono state proposte la conferma delle aliquote IMU e la modifica delle

aliquote TASI approvate nell'anno 2014 e si è demandata la definizione delle tariffe TARI sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2016, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per

finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe del Comune per l'anno 2016;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI:

- 1^ rata con scadenza 31 agosto
- 2^ rata con scadenza 30 novembre;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell'art. 42 – comma 2, lett. f) – del D.Lgs.267/2000, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti in data 22.04.2016 (ns.prot.1655) ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs 267/2000 smi. (allegato al presente provvedimento);

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Settore Finanziario contabile e tributi;

DATO ATTO che la votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

Consiglieri	presenti:	n. 11	
“	votanti:	n. 11	
Voti	favorevoli:	n. 08	
“	contrari:	n. 01	(Patera Corrado)
“	astenuiti:	n. 02	(Zambetti Mirco Aldo, Zambetti Fabrizio);

DELIBERA

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come riportate in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, non essendo in grado di conoscere un dato certo del numero degli occupanti, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente:
 - superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, inclusi gli accessori, **inferiore o pari a 40 mq**: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, equiparata alla categoria uso domestico 1.2;
 - superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, inclusi gli accessori, **superiore a 40 mq**: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, equiparata alla categoria uso domestico 1.3;
4. di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
5. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.

- di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione della Tassa Rifiuti 2016 dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

TARI	1^ rata	31 agosto
	2^ rata	30 novembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata come indicato nel prospetto sopra riportato;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al sito web www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147/bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ranzanico, 21-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
F.to ANGELO PIZZIGHINI

Ai sensi dell'art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità contabile;

Ranzanico, 21-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
F.to ANGELO PIZZIGHINI

DELIBERAZIONE N. 8 del 28-04-2016

IL PRESIDENTE
F.to RENATO FRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Stefano Valli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Responsabile del Procedimento, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e della Legge 69/2009 e s.m.i. è stata pubblicata all'albo pretorio on line (sito web: www.comune.ranzanico.bg.it) il giorno 09-05-2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09-05-2016 al 24-05-2016,

Lì, 09-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Stefano Valli

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione pubblicata all'albo pretorio on line in data 09-05-2016 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma III della Legge n.267/00.

Lì, 20-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Valli

Copia conforme per uso amministrativo

Addì, 09-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Valli